REGOLAMENTO (CEE) N. 3825/81 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

recante modifica del regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione n. 1/80, il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire gradualmente i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi nella Comunità in esenzione dai dazi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 562/81 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2058/81 (2), ha stabilito le aliquote dei dazi applicabili nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1982; che tali aliquote sono state calcolate, conformemente alla decisione n. 1/80, in base ai dazi doganali applicabili nella Comunità;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3495/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli (3), sono stati sospesi taluni dazi applicabili;

considerando che, nel quadro degli accordi firmati con paesi terzi, e segnatamente in virtù del protocollo di Ginevra (1979) e del protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979) allegati all'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmati al termine dei negoziati commerciali multilaterali del 1973-1979, la Comunità si è impegnata a procedere a riduzioni di dazi doganali, alcune delle quali sono da attuare integralmente o parzialmente al 1° gennaio 1982; che per tale motivo il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/81 (5), sarà modificato a decorrere dal 1° gennaio 1982;

considerando che, di conseguenza, i dazi applicabili a tali prodotti nella Comunità a nove sono stati modificati e che occorre tenerne conto per fissare i dazi doganali da applicare all'importazione dei suddetti prodotti originari della Turchia;

considerando che è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere all'aggiornamento dell'intero allegato del regolamento (CEE) n. 562/81; che a tal fine occorre raggruppare in un testo unico non soltanto le parti che subiscono modifiche a decorrere dal 1° gennaio 1982, ma altresì le parti che sono già state modificate, nonché quelle che rimangono immutate;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, la Comunità ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia (6); che pertanto il presente regolamento si applica nella Comunità, ad eccezione della Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 562/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

(1) GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 22. 7. 1981, pag. 41.
(3) GU n. L 353 del 9. 12. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HOWELL

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:	
	A. Cavalli:	
	II. destinati alla macellazione (a)	esenzione
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri	11,2 + (P)
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina:	
	A. riproduttori di razza pura (a):	
	II. Caprini	3,5
01.06	Altri animali vivi:	
	A. Conigli domestici	5,1
	B. Piccioni	7
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	ex I. delle specie equina, asinina e mulesca:	
	— della specie equina	esenzione
	II. della specie bovina:	
	a) fresche o refrigerate	14 % + (P) (b)
	b) congelate	14 % + (P) (b) (c) (d)

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Dazio del 14 % per le carni dette di «alta qualità», con o senza ossa, classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 21 000 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(c) Dazio del 14 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate (senza ossa) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(d) Dazio del 14 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate (senza ossa), senza pregiudizio per il contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b). Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
02.01 *(segue)*	B. Frattaglie:	
	II. altre:	
	b) della specie bovina:	
	1. Fegati	4,9
	2. altre	2,8
	ex d) non nominate:	
	— della specie ovina domestica	2,1
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	A. Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	8,3
	C. altre:	
	I. della specie bovina:	
	a) Carni	16,8 % + (P)
	b) Frattaglie	15,7
	II. delle specie ovina e caprina:	
	ex b) Frattaglie:	
	— della specie ovina domestica	16,8
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. Trote ed altri salmonidi:	
	a) Trote	8,4 (a)
	b) Salmoni	2,3
	II. Anguille	esenzione
	III. Carpe	5,6
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	d) Sardine (Clupea pilchardus Walbaum)	16,1 (a)
	e) Squali	esenzione (a)
	f) Sebasti (Sebastes marinus)	esenzione (a)
	g) Ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	esenzione (a)
	h) Merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	esenzione (a)
	ij) Merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	2,1 (a)

(a) A condizione che il prezzo di riferimento, fissato o da fissare, sia rispettato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
03.01 *(segue)*	B. I. k) Eglefini	2,1 (a)
	l) Merlani (Merlangus merlangus)	2,1 (a)
	m) Sgombri:	
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio	2,8 (a)
	n) Acciughe (Engraulis sp.p.)	10,5 (a)
	o) Passere di mare	2,1 (a)
	p) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	2,1 (a)
	q) altri	2,1 (a) (b) (c) (d)
	II. Filetti:	
	a) freschi o refrigerati	12,6
	b) congelati:	
	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	10,5 (a) (e)
	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	10,5 (a)
	3. di eglefini	10,5 (a)
	4. di sebasti (Sebastes marinus)	9,7 (a)
	5. di tonni	12,6
	6. di sgombri	10,5 (a)
	7. altri	10,5 (a)
	C. Fegati, uova e lattimi	7
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	

(a) A condizione che il prezzo di riferimento, fissato o da fissare, sia rispettato.

(b) Esenzione per il nasello atlantico (Merluccius bilinearis) nei limiti di un contingente tariffario annuo erga omnes di 2 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

(c) Esenzione fino al 30 giugno 1982 per i fianchi di pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata, di lunghezza di 12 cm o più, destinati alla trasformazione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes di 5 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

(d) Esenzione fino al 30 giugno 1982 per i pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata
a) interi, di lunghezza di 20 cm o più;
b) decapitati, di lunghezza di 15 cm o più, destinati alla trasformazione nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes di 3 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

(e) Dazio del 5,6 % nei limiti di un contingente tariffario erga omnes annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
03.02 *(segue)*	A. I. a) Aringhe	3,3
	c) Acciughe (Engraulis sp.p.)	2,8 (a)
	d) Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	4,2
	e) Salmoni salati o in salamoia	3 (b)
	f) altri	3,3 (c)
	II. Filetti:	
	b) di salmoni salati o in salamoia	4,2
	c) di ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius), salati o in salamoia	4,2
	d) altri	4,4 (d)
	B. affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
	I. Aringhe	2,8
	II. Salmoni	3,6
	III. Ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)	4,2
	IV. Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	4,4
	V. altri	3,9
	C. Fegati, uova e lattimi	3
	D. Farine di pesci	3,6
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. Crostacei:	
	V. altri (scampi, ecc.)	8,4
	B. Molluschi, compresi i testacei:	
	I. Ostriche:	
	b) altre	12,6
	II. Mitili	7

(a) Esenzione fino a 31 dicembre 1982 per le acciughe (Engraulis sp.p.), salate o in salamoia, presentate in imballaggi di contenuto netto di 8 chilogrammi o più, nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes di 1 500 tonnellate da concedere dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1982.

(c) Il dazio è ridotto a 2,2 % (sospensione) fino al 28 febbraio 1982 per i merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens), salati o in salamoia, destinati all'affumicatura o alla seccatura (e).

(d) Il dazio è ridotto a 2,5 % (sospensione) fino al 28 febbraio 1982 per i filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens), salati o in salamoia, destinati all'affumicatura o alla seccatura (e).

(e) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
03.03 *(segue)*	B. IV. altri:	
	a) congelati:	
	1. Calamari:	
	aa) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.	esenzione (a)
	bb) altri	2,2 (a)
	2. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	2,2 (a)
	3. Polpi delle specie Octopus sp.p.	2,2 (a)
	4. altri	2,2
	b) altri:	
	1. Calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.)	esenzione (a)
	2. non nominati	2,2
04.06	Miele naturale	18,9
06.01	Bulbi, tuberi, radici, tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:	
	A. allo stato di riposo vegetativo	5,6
	B. in vegetazione o fioriti:	
	I. Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	5,2
	II. altri	3,5
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:	
	A. Talee e marze:	
	II. altre	7,3
	B. Talee innestate e barbatelle, di viti	2,1
	D. altre	9,1
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	
	A. freschi:	
	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	16,8
	II. dal 1° novembre al 31 maggio	11,9
	B. altri	14

(a) A condizione che il prezzo di riferimento, fissato o da fissare, sia rispettato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:	
	B. altri:	
	I. freschi	7
	II. semplicemente disseccati	4,5
	III. non nominati	11,9
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. Patate:	
	I. Tuberi-seme di patate (a)	5,8
	II. di primizia:	
	ex a) dal 1° gennaio al 15 maggio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	10,5
	III. altre:	
	a) destinate alla fabbricazione della fecola (a)	6,3
	b) non nominate	12,6
	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori:	
	a) dal 15 aprile al 30 novembre	11,9 con riscoss. min. di 1,4 ECU per 100 kg peso netto
	b) dal 1° dicembre al 14 aprile	8,4 con riscoss. min. di 0,9 ECU per 100 kg peso netto
	II. Cavoli bianchi e cavoli rossi	10,5 con riscoss. min. di 0,3 ECU per 100 kg peso netto
	III. altri	10,5
	C. Spinaci	9,1
	D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie:	
	I. Lattughe a cappuccio:	
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	10,5 con riscoss. min. di 1,7 ECU per 100 kg peso lordo

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.01 *(segue)*	D. I. b) dal 1° dicembre al 31 marzo	9,1 con riscoss. min. di 1,1 ECU per 100 kg peso lordo
	II. altre	9,1
	E. Bietole da costa e cardi	3,6
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. Piselli:	
	a) dal 1° settembre al 31 maggio	7
	b) dal 1° giugno al 31 agosto	11,9
	II. Fagioli:	
	ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno:	
	— dal 1° novembre al 30 aprile	3,6 con riscoss. min. di 0,5 ECU per 100 kg peso netto
	ex III. altri:	
	— Fave (Vicia faba major L.), dal 1° luglio al 30 aprile	3,9
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	I. Sedani-rape:	
	a) dal 1° maggio al 30 settembre	9,1
	b) dal 1° ottobre al 30 aprile	11,9
	II. Carote e navoni	11,9
	III. Ravanelli (Cochlearia armoracia)	10,5 (a)
	IV. altri	11,9
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio	3,3
	— Scalogni e agli	8,4
	IJ. Porri e altri agliacei (cipolle, porraie, cipollette, ecc.)	9,1
	K. Asparagi	11,2
	L. Carciofi	9,1
	M. Pomodori:	
	I. dal 1° novembre al 14 maggio	7,7 con riscoss. min. di 1,4 ECU per 100 kg peso netto (b)

(a) Il dazio è ridotto a 7,7 % (sospensione) fino al 30 giugno 1982.
(b) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.01 *(segue)*	M. II. dal 15 maggio al 31 ottobre	12,6 con riscoss. min. di 2,4 ECU per 100 kg peso netto (a)
	N. Olive:	
	I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (b)	esenzione
	O. Capperi	esenzione
	P. Cetrioli e cetriolini:	
	I. Cetrioli:	
	a) dal 1° novembre al 15 maggio	11,2 (a)
	b) dal 16 maggio al 31 ottobre	14 (a)
	II. Cetriolini	11,2
	Q. Funghi e tartufi:	
	I. Funghi di coltivazione	11,2
	II. Funghi galletti o gallinacci	2,8
	III. Funghi porcini	4,9
	IV. altri	5,6
	R. Finocchi	7
	S. Peperoni	3,1
	ex T. altri:	
	— Melanzane, dal 15 gennaio al 30 aprile	4,4
	— Sedani a mazzi, dal 1° gennaio al 30 aprile	5,6
	— Zucche e zucchini, dal 1° dicembre a fine febbraio	4,4
	— Prezzemolo	4,4
	— diversi da melanzane, sedani a mazzi, zucche e zucchini	11,2
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
	A. Olive	13,3
	B. altri	12,6
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	

(a) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.03 *(segue)*	A. Olive:	
	I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio (a)	2,2
	B. Capperi	esenzione
	C. Cipolle	6,3
	D. Cetrioli e cetriolini	10,5
	E. altri ortaggi e piante mangerecce	8,4
	F. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	10,5
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	A. Cipolle	10
	B. altri:	
	— Agli	9,8
	— altri	11,2 (b)
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	A. destinati alla semina:	
	I. Piselli, ceci e fagioli:	
	— Piselli	esenzione
	— altri	2,7
	II. Lenticchie	esenzione
	III. altri:	
	— Fave e favette	esenzione
	— altri	3,5
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	B. altri	2,1

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il dazio è ridotto a 7 % (sospensione) fino al 30 giugno 1982 per i peperoni, rossi o verdi, in pezzi, di un tenore di umidità uguale o inferiore a 9,5 %.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	B. Banane	14
	C. Ananassi	6,3
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	3,6 (a)
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	esenzione (a)
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	esenzione (a)
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	5,6 (a)
	II. altre:	
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	— fresche	4,2 (a)
	— altre	10,5 (a)
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— fresche	5,6 (a)
	— altre	14 (a)
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	5,6 (a)
	— altri	14 (a)
	C. Limoni:	
	— freschi	2,8 (a)
	— altri	5,6 (a)
	D. Pompelmi e pomeli	esenzione
	E. altri	11,2
08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	esenzione
	ex B. secchi:	
	— diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno	7

(a) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio:	
	1. della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° dicembre al 31 gennaio (a)	3,3 (b)
	ex 2. altre:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	5 (b)
	— dal 18 giugno al 14 luglio	6,3 (b)
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre:	
	— dal 15 luglio al 17 luglio	7,7 (b)
	II. altre:	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	12,6
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	15,4
	B. secche:	
	II. altre	2,5
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. Mandorle:	
	II. altre	4,9
	B. Noci comuni	5,6
	C. Castagne e marroni	4,9
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di pecàn	2,1
	G. altri:	
	— Nocciole	(c)
	— Semi del pino a ombrello	esenzione
	— altri	2,8
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	6,3 con riscoss. min. di 0,3 ECU per 100 kg peso netto (b)

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(b) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.
(c) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.06 *(segue)*	A. II. altre:	
	a) dal 1° agosto al 31 dicembre	9,8 con ricoss. min. di 1,6 ECU per 100 kg peso netto (a)
	b) dal 1° gennaio al 31 marzo	6,5 con riscoss. min. di 1,3 ECU per 100 kg peso netto (a)
	c) dal 1° aprile al 31 luglio	4,2 con riscoss. min. di 0,9 ECU per 100 kg peso netto (a)
	B. Pere:	
	I. Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	6,3 con riscoss. min. di 0,3 ECU per 100 kg peso netto (a)
	II. altre:	
	a) dal 1° gennaio al 31 marzo	7 con riscoss. min. di 1 ECU per 100 kg peso netto (a)
	b) dal 1° aprile al 15 luglio	4,4 con riscoss. min. di 1,1 ECU per 100 kg peso netto (a)
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	7 con riscoss. min. di 1 ECU per 100 kg peso netto (a)
	d) dal 1° agosto al 31 dicembre	9,1 con riscoss. min. di 1,4 ECU per 100 kg netto (a)
	C. Cotogne	2,5
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	A. Albicocche	17,5
	B. Pesche, comprese le pesche noci	15,4 (a)

(a) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.07 *(segue)*	C. Ciliegie:	
	I. dal 1° maggio al 15 luglio	10,5 con riscoss. min. di 2,1 ECU per 100 kg peso netto (a)
	II. dal 16 luglio al 30 aprile	10,5 (a)
	D. Prugne:	
	ex II. dal 1° ottobre al 30 giugno:	
	— dal 1° maggio al 15 giugno	2,5 (a)
	E. altre	10,5
08.08	Bacche fresche:	
	A. Fragole:	
	I. dal 1° maggio al 31 luglio	11,2 con riscoss. min. di 2,1 ECU per 100 kg peso netto
	II. dal 1° agosto al 30 aprile	9,8
	C. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	2,8
	D. Lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	7,7
	E. Papaie	2,1
	F. altre:	
	I. Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum	6,3
	II. non nominati	8,4
08.09	Altre frutta fresche:	
	— Meloni (esclusi i cocomeri), dal 1° novembre al 31 maggio	3,8
	— Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno	3,8
	— diverse dai meloni e cocomeri	7,7
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	A. Fragole, lamponi e ribes neri (cassis)	12,6
	B. Ribes rossi, mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more	11,8
	C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	9,8
	D. altre	13,5

(a) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	A. Albicocche	11,2
	B. Arance	11,2
	C. Papaie	3,8
	D. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	5,6
	E. altre	7,7
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. Albicocche	esenzione
	B. Pesche, comprese le pesche noci	esenzione
	C. Prugne	8,4
	D. Mele e pere	2,2
	E. Papaie	2,1
	F. Macedonie:	
	I. non contenenti prugne	2,2
	II. contenenti prugne	8,4
	G. altre	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	I. non torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	3,5
	b) decaffeinizzato	9,1
	II. torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	10,5
	b) decaffeinizzato	12,6
	B. Bucce e pellicole	9,1
	C. Succedanei contenenti caffè	12,6

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
10.06	Riso:	
	A. destinato alla semina (a)	8,4
11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate	13,3
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:	
	A. di soia	5,3
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:	
	A. Semi di barbabietole:	
	— Sementi commercializzate (b)	6,3
	— altri	9,1
	C. Semi da foraggio:	
	I. Paleo (Festuca pratensis); vecce, semi della specie: fienarola di palude (Poa palustris), spannocchina (Poa trivialis), gramigna dei prati (Poa pratensis); loglierella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides):	
	— Vecce (c)	esenzione
	— altri	3,7
	II. Trifoglio (Trifolium sp.p.)	2,8
	III. altri	3,5
	D. Semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes)	5,1
	E. altri	6,2
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	6,3
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
	A. Radici di cicoria	esenzione

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(b) Applicabile alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.
(c) Applicabile alle sementi commercializzate a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto D, della direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966).

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco:	
	— Sostanze pectiche e pectinati	16,8
	ex II. altri:	
	— Sostanze pectiche e pectinati	9,8
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi ed estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»:	
	B. altri:	
	I. Sevi della specie bovina, compreso il sevo detto «primo sugo»	4,4
	ex II. Sevi della specie ovina e caprina, compreso il sevo detto «primo sugo»:	
	— della specie ovina	4,4
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	4,2
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	2,1
	C. Olio di ricino:	
	II. altro	5,6
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla frabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a):	
	a) greggi:	
	1. Olio di palma	2,8
	3. altri	3,5

(a) **L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
15.07 *(segue)*	D. I. b) altri:	
	2. non nominati	5,6 (a)
	II. altri:	
	a) Olio di palma:	
	1. greggio	4,2
	2. altro	9,8
	b) non nominati:	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	14
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	aa) greggi	7
	bb) altri	10,5
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	14
	B. altrimenti presentati	11,9
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	17,5
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
	II. altri:	
	a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stoks)	3,5
	b) non nominati	esenzione

(a) Il dazio doganale è di 5,6 % con un massimo di riscossione di 35 ECU per 100 kg netti (sospensione) fino al 30 giugno 1982 per l'olio di soia purificato presentato in recipienti di vetro contenenti 10 litri di olio di soia purificato contenente in peso:
— da un minimo dell'8,5 % ad un massimo del 12 % di esteri di acido palmitico,
— da un minimo del 2,5 % ad un massimo del 4,7 % di esteri di acido stearico,
— da un minimo del 22,4 % ad un massimo del 29 % di esteri di acido oleico,
— da un minimo del 46,6 % ad un massimo del 53,7 % di esteri di acido linoleico,
— da un minimo del 7,4 % ad un massimo dell'11 % di esteri di acido linolenico,
e un tenore:
— in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimoli per kg di olio,
— in fosfolipidi corrispondente a un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per grammo di olio.
L'olio di soia che risponde alla presente descrizione è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili.
Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	11,2
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio	11,9
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:	
	aa) non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	14 + (P)
	bb) non nominate	18,2
	2. non nominate:	
	aa) di ovini o di caprini	14
	bb) altre	18,2
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. Caviale e succedanei del caviale:	
	I. Caviale (uova di storione)	21
	II. altri	21
	B. Salmonidi:	
	I. Salmoni	4,4
	II. altri	4,9
	C. Aringhe:	
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10,5
	II. altre	14
	D. Sardine	17,5
	E. Tonni	16,8
	F. Boniti, sgombri e acciughe:	
	— Boniti e sgombri	14,7
	— Acciughe	17,5
	G. altre:	
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10,5 (a)
	II. non nominati	14

(a) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. Granchi	4,4
	B. altri	5,6 (a) (b)
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	B. Cetrioli e cetriolini:	
	— Cetrioli	6,1
	— Cetriolini	15,4
	C. altri	5,9
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. Funghi	16,1
	B. Tartufi	12,6
	C. Pomodori:	
	— Pomodori pelati	8,8 (c)
	— Concentrati di pomodori	8,8 (c)
	— altri	12,6 (c)
	D. Asparagi	12,3
	E. Crauti	14
	F. Capperi e olive	4,2
	G. Piselli e fagiolini	13,4
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— Miscugli:	
	— Miscugli detti «Türlü» comprendenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce	7,7
	— altri	15,4
	— Carote	12,3
	— altri	6,1

(a) Il dazio è ridotto a 2,8 % (sospensione) fino al 30 giugno 1982 per le carni di astice, cotte, destinate all'industria della trasformazione per la produzione di burri di crostacei, di terrine e di zuppe (d).

(b) Il dazio è ridotto a 3,9 % (sospensione) fino al 30 giugno 1982 per gamberetti della specie «Pandalus borealis», cotti in acqua e sgusciati, anche congelati o secchi, destinati all'industria di trasformazione dei prodotti della voce n. 16.05 (d).

(c) Secondo condizioni da convenire tra le competenti autorità.

(d) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	18,2 + (P)
	B. altre	18,2
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,5 + (P)
	II. non nominate	17,5
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. Puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	21 + (P)
	II. altre	21
	B. Marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	18,4 + (P)
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % inferiore o uguale a 30 %	18,4 + (P)
	III. altre	18,9
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:	
	a) Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (a)	20,5
	b) altre	21 + (P)
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	21 + (P)
	III. non nominate:	
	— Puree di fichi	8,4
	— altri	21
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di più di 1 kg	4
	II. di 1 kg o meno	4,6
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a) Zenzero:	
	1. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	19,2
	2. altro	22,4
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	22,4 + (P)
	bb) altri	22,4
	2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	22,4 + (P)
	bb) altri	22,4
	c) Uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	22,4 + (P)
	2. altre	22,4
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di più di 1 kg:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9 + 2 daz
	22. altre	22,4 + (P)
	bb) altre:	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9
	22. non nominate	22,4

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. I. d) 2. di 1 kg o meno:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	22,4 + (P)
	bb) altre	22,4
	e) altre frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9 + 2 daz
	bb) non nominate	22,4 + (P)
	2. altre:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9
	bb) non nominate	22,4
	f) Miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9 + 2 daz
	bb) altri	22,4 + (P)
	2. altri:	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	21,9
	bb) non nominati	22,4
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	2,5 + 2 daz
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	14,7 + 2 daz
	4. Uve	15,4 + 2 daz
	5. Ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	15,4 + 2 daz
	bb) altri	15,4

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. II. a) 6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	14 + 2 daz
	bb) altre	14
	7. Pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Albicocche	12,3 + 2 daz
	— Pesche	15,4 + 2 daz
	bb) altre:	
	— Albicocche	12,3
	— Pesche	15,4
	8. altre frutta:	
	— Pompelmi e pomeli	2,9 + 2 daz
	— altre	14,9 + 2 daz
	9. Miscugli di frutta:	
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	14,4 + 2 daz
	bb) altri	14,9 + 2 daz
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	2,5 + 2 daz
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	14,9 + 2 daz
	4. Uve	16,8 + 2 daz
	5. Ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	16,8 + 2 daz
	bb) altri	16,8
	6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	15,4 + 2 daz
	bb) altre	15,4
	7. Pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. II. b) 7. aa) 11. Pesche	15,4 + 2 daz
	22. Albicocche	16,8 + 2 daz
	bb) altre:	
	11. Pesche	15,4
	22. Albicocche	16,8
	8. altre frutta:	
	— Pompelmi e pomeli	3,3 + 2 daz
	— altre	16,8 + 2 daz
	9. Miscugli di frutta:	
	aa) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	10,5 + 2 daz
	bb) altri	16,3 + 2 daz
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa) Albicocche:	
	— Albicocche dimezzate	9,5
	— Polpe di albicocche	(a)
	— altre	11,9
	bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne	13,3
	cc) Pere	14,7
	dd) altre frutta:	
	— Pompelmi e pomeli	3,2
	— altre	16,1
	ee) Miscugli di frutta	16,1
	2. di meno di 4,5 kg:	
	aa) Pere	14,7
	bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
	— Pompelmi e pomeli	3,2
	— altre	16,1

(a) Dazio dell'8,3 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 90 tonnellate.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
	I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva):	
	a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto	35
	b) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	35 + (P)
	2. altri	35
	II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
	a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto	29,4
	b) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	29,4 + (P)
	2. altri	29,4
	III. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	— Pompelmi e pomeli	8,8
	— altre	29,4
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:	
	— Pompelmi e pomeli	8,8 + (P)
	— altre	29,4 + (P)
	2. altri:	
	— Pompelmi e pomeli	8,8
	— altre	29,4
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
	I. Succhi di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
	a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di uve:	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. I. a) 1. aa) concentrati:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,6
	22. altri	19,6
	bb) altri:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,6
	22. non nominati	19,6
	2. di mele e di pere:	
	aa) contenenti zuccheri addizionati	16,8
	bb) altri	17,5
	3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	17,5
	b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di uve:	
	aa) concentrati:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,6 + (P)
	22. altri	19,6
	bb) altri:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,6 + (P)
	22. non nominati	19,6
	2. di mele:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	16,8 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	16,8
	cc) senza zuccheri addizionati	17,5
	3. di pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	16,8 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	16,8
	cc) senza zuccheri addizionati	17,5

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. I. b) 4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17,5 + (P)
	bb) altri	17,5
	II. altri:	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di arance	13,3
	2. di pompelmi e di pomeli	3,1
	3. di limoni e di altri agrumi:	
	aa) con zuccheri addizionati	12,6
	bb) altri	13,3
	4. di ananassi:	
	aa) con zuccheri addizionati	13,3
	bb) altri	14
	5. di pomodori:	
	aa) con zuccheri addizionati	14
	bb) altri	14,7
	6. di altre frutta e ortaggi:	
	aa) con zuccheri addizionati	14,7
	bb) altri	15,4
	7. Miscugli:	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:	
	11. con zuccheri addizionati	13,3
	22. altri	14
	bb) altri:	
	11. con zuccheri addizionati	14,7
	22. non nominati	15,4
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
	1. di arance:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	13,3 + (P)
	bb) altri	13,3

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. II. b) 2. di pompelmi e di pomeli:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	3,1 + (P)
	bb) altri	3,1
	3. di limoni:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12,6 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	12,6
	cc) senza zuccheri addizionati	13,3
	4. di altri agrumi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12,6 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	12,6
	cc) senza zuccheri addizionati	13,3
	5. di ananassi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	13,3 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	13,3
	cc) senza zuccheri addizionati	14
	6. di pomodori:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14
	cc) senza zuccheri addizionati	14,7
	7. di altre frutta e ortaggi:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,7 + (P)
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14,7
	cc) senza zuccheri addizionati	15,4

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07 *(segue)*	B. II. b) 8. Miscugli:	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	13,3 + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	13,3
	33. senza zuccheri addizionati	14
	bb) altri:	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,7 + (P)
	22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	14,7
	33. senza zuccheri addizionati	15,4
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	28
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	A. Vini spumanti	16,8 ECU l'hl
	B. Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20 °C	16,8 ECU l'hl
	C. altri:	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	— Vini di uve fresche	6 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	10,1 ECU l'hl (a) (b)

(a) A condizione che il prezzo franco frontiera di riferimento sia rispettato.
(b) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.05 *(segue)*	C. I. b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	4,5 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	7,6 ECU l'hl (a) (b)
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	— Vini di uve fresche	7 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	11,8 ECU l'hl (a) (b)
	b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	5,5 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	9,3 ECU l'hl (a) (b)
	III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	2. altri:	
	— Vini di uve fresche	8,6 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	14,4 ECU l'hl (a) (b)
	b) più di due litri:	
	3. altri:	
	— Vini di uve fresche	7 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	11,8 ECU l'hl (a) (b)
	IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	2. altri:	
	— Vini di uve fresche	9,6 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	16,1 ECU l'hl (a) (b)

(a) A condizione che il prezzo franco frontiera di riferimento sia rispettato.
(b) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.05 *(segue)*	C. IV. b) più di due litri:	
	3. altri:	
	— Vini di uve fresche	9,6 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	16,1 ECU l'hl (a) (b)
	V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	— Vini di uve fresche	0,7 ECU l'hl per % vol e per hl + 5 ECU l'hl (a) (b)
	— altri	1,3 ECU l'hl per % vol e per hl + 8,4 ECU l'hl (a) (b)
	b) più di due litri:	
	— Vini di uve fresche	0,7 ECU l'hl per % vol e per hl (a) (b)
	— altri	1,3 ECU l'hl per % vol e per hl (a) (b)
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:	
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE	11,2 ECU l'hl
	ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE	21 ECU l'hl
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	

(a) A condizione che il prezzo franco frontiera di riferimento sia rispettato.
(b) Il cambio da applicare per la conversione in moneta dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.09 *(segue)*	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:	
	ex I. due litri o meno:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE	1,1 ECU l'hl per % vol e per hl + 7 ECU l'hl
	ex II. più di due litri:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE	1,1 ECU l'hl per % vol e per hl
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:	
	A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	5,6 ECU l'hl
	II. più di due litri	4,2 ECU l'hl
	B. altri, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	5,6 ECU l'hl
	II. più di due litri	4,2 ECU l'hl
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:	
	A. Fecce di vino:	
	II. altri	1,4 ECU per kg di alcole totale
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
	A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:	
	I. Vinaccia:	
	b) altri	1,4 ECU per kg di alcole totale
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	esenzione